

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1723

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese
italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge.	»	4
TITOLO I	»	4
TITOLO II	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno sempre più marcato della globalizzazione dei mercati e delle economie impone alle imprese, soprattutto italiane, strumenti e modalità differenti di competizione, che impongono un ripensamento radicale del tradizionale concetto e delle modalità dell'*export*.

Dai molti studi compiuti negli anni recenti sul processo di internazionalizzazione delle nostre imprese, si evince che esso non ha, globalmente, un ritmo analogo a quello degli altri Paesi concorrenti, a causa di numerosi motivi di distorsione e rallentamento. Si pensi al sistema delle imprese; alla struttura e alla composizione dei mercati; agli strumenti finanziari e di intermediazione, ma anche all'intero sistema degli interventi pubblici a sostegno delle imprese.

In tal senso è, ormai, largamente condivisa l'opinione secondo la quale è necessario ridefinire l'intera struttura dell'intervento in favore dell'*export*, o meglio dell'internazionalizzazione, data la natura strategica che la componente estera riveste nell'ammodernamento e nello sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

L'attuale sistema di sostegno all'*export*, infatti, sta evidenziando tutti i suoi limiti, caratterizzato come è da inutili burocratismi ed inefficienze: frammentazione dei momenti decisionali e di indirizzo; sovrapposizione di compiti decisioni e funzioni tra diversi momenti istituzionali «competenti»; tante, forse troppe, leggi che regolamentano la materia; una eccessiva dose di comitati che hanno il compito di assicurare il coordinamento tra tutto.

È quindi necessario ridefinire l'intera struttura di sostegno del processo di radica-

mento nei mercati esteri delle imprese, e della nostra economia nel suo complesso, seguendo una logica di *reductio ad unum*, al fine di arrivare ad una programmazione delle politiche e degli indirizzi e ad un coordinamento degli interventi e degli strumenti a disposizione, affinché il sistema delle imprese abbia riferimenti certi e precisi.

Questo è l'obiettivo che si intende perseguire con il presente disegno di legge nel momento in cui viene conferito al CIPE il potere di definire gli indirizzi, anche finanziari, in materia di promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione e l'istituzione di un Consiglio nazionale dell'esportazione con compiti di riorganizzazione e coordinamento degli organismi operanti nel settore.

D'altra parte, la razionalizzazione dell'intervento in favore delle imprese passa anche attraverso la ridefinizione dell'attività degli enti che operano in tale settore, primo fra tutti l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE).

L'ICE, in tal senso, viene definito ente pubblico economico e dotato della più ampia autonomia gestionale ed amministrativa onde fornire i propri servizi in una logica di mercato.

L'introduzione di significativi elementi di novità nelle funzioni e nell'operatività del suddetto ente, tra i quali vanno segnalate la ridefinizione della struttura, la sburocratizzazione degli organi, l'introduzione di piani di attività ed accordi di collaborazione, tende a far divenire l'ICE un referente informativo e consulenziale per le imprese, soprattutto piccole e medie, che rivolgono la loro attività all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Art. 1.

*(Coordinamento e programmazione della
funzione pubblica di promozione
dell'internazionalizzazione)*

1. La promozione dei prodotti italiani all'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese è una funzione pubblica svolta dal Governo della Repubblica in collaborazione con le regioni, gli enti di settore e gli organismi più rappresentativi dei comparti produttivi.

2. Al fine di realizzare il coordinamento e la programmazione delle funzioni pubbliche di promozione delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed il Consiglio nazionale per l'esportazione di cui all'articolo 2, approva specifici indirizzi.

3. Gli indirizzi governativi devono indicare, sulla base delle tendenze evolutive dei mercati internazionali:

a) le direttrici prioritarie d'intervento per quanto riguarda aree geografiche e comparti produttivi;

b) le specifiche misure che devono essere adottate e le attività da realizzare per l'attuazione delle direttrici prioritarie;

c) le risorse finanziarie dello Stato, da destinare annualmente all'attuazione del programma e le forme d'integrazione concretamente attuabili con le risorse finanziarie comunitarie, regionali e private, indirizzate alla promozione e internazionalizzazione delle imprese.

4. Il Ministro del commercio con l'estero sovrintende all'attuazione degli indirizzi assicurando il coordinamento con i Ministeri interessati, fornendo direttive agli organismi operativi e verificando attuazione ed efficacia dei programmi, anche ai fini dell'aggiornamento annuale degli indirizzi di governo, riferendone periodicamente al Consiglio dei ministri ed al Parlamento.

Art. 2.

(Riorganizzazione e coordinamento degli organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione)

1. Al fine di migliorare l'operatività degli organismi preposti alla promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché di assicurare il più stretto coordinamento tra di essi, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, il Presidente del Consiglio, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) alla costituzione ed alla definizione delle funzioni consultive del Consiglio nazionale per l'esportazione, presieduto da una alta personalità esperta nel campo dei rapporti con l'estero, del quale fanno parte rappresentanti delle amministrazioni statali competenti e delle regioni, delle organizzazioni imprenditoriali industriali, agricole, commerciali, artigiane, bancarie, assicurative, nonché dell'Unione nazionale delle camere di commercio (Unioncamere), degli enti fiere, delle

organizzazioni sindacali, nonchè esperti del settore. Il predetto Consiglio studia e presenta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un progetto per la eventuale soppressione del Ministero del commercio con l'estero ed il trasferimento delle sue competenze al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e ad altri Ministeri per le materie di rispettiva competenza;

b) alla costituzione di un apposito ufficio nazionale incaricato dei rapporti con l'Organizzazione mondiale per il commercio (WTO);

c) al riordino delle funzioni di controllo sui prodotti ortofrutticoli, previste dalla normativa comunitaria, procedendo al più ampio decentramento ed alla valorizzazione dell'autocertificazione da parte dei produttori.

TITOLO II

Art. 3.

(Finalità e natura dell'ICE)

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è l'ente pubblico a cui è demandata la funzione di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e ai loro consorzi o aggregazioni associative e territoriali.

2. L'ICE è un ente pubblico, economico. Ha autonomia gestionale, amministrativa, contabile-finanziaria e patrimoniale.

Art. 4.

(Struttura dell'ICE)

1. La struttura organizzativa dell'ICE comprende:

a) una sede centrale in Roma, che svolge prevalentemente le funzioni di indi-

rizzo strategico ed organizzativo dell'ente, di progettazione e programmazione dei servizi da fornire alle imprese, di raccolta e diffusione delle informazioni su tutto il territorio nazionale, attraverso le sue sedi territoriali, oltre alle funzioni di *staf*, necessarie per il suo funzionamento;

b) sedi regionali o interregionali in Italia, che svolgono prevalentemente la funzione di promozione, diffusione e vendita dei servizi agli utenti privati e pubblici. È prevista la creazione, al massimo, di otto sedi nel territorio nazionale e di alcuni sportelli, in grado di offrire pacchetti integrati di servizi ed essere più vicini al mondo dell'utenza;

c) una direzione commerciale a Milano per il coordinamento delle sedi regionali dell'Italia settentrionale;

d) sedi estere, che svolgono prevalentemente la funzione di produzione dei servizi.

2. Le sedi estere rivestono la qualifica di agenzie governative e come tali devono essere notificate alle autorità del Paese ospitante dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica.

Art. 5.

(Organi dell'ICE)

1. Sono organi dell'ICE:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il direttore generale;
- 4) il comitato consultivo;
- 5) il collegio dei revisori.

2. Il presidente, scelto tra persone di elevato prestigio e comprovata competenza nel campo del commercio internazionale, ha la rappresentanza dell'istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato consultivo e sovrintende all'attività dell'ente.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di economia e *marketing* internazionale, di organizzazione degli scambi con l'estero, di forme di collaborazione internazionale. Essi sono scelti tra coloro che non abbiano ricoperto negli ultimi due anni incarichi direttivi o avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con associazioni o enti rappresentativi di attività concorrenti a quelli svolti dall'ICE.

4. Il consiglio d'amministrazione:

a) adotta con delibere soggette all'approvazione del Ministro vigilante, sentito il Ministro del tesoro, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE;

b) delibera i programmi di attività, i bilanci e le relative variazioni, il trattamento economico e normativo del personale dell'ICE;

c) adotta direttive generali per l'impostazione dei programmi esecutivi, per l'espletamento delle funzioni dell'istituto e la sua organizzazione interna, delibera i servizi da prestare dietro corrispettivo e le relative tariffe;

d) adotta ogni altro provvedimento riservato al consiglio di amministrazione dalla presente legge o dallo statuto.

5. Il direttore generale dell'istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con delibera approvata dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. È assunto con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, rinnovabile. Il direttore generale è coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni, dal comitato dei direttori delle principali aree di servizio.

6. Il direttore generale dirige i servizi e gli uffici dell'istituto, partecipa con voto consul-

tivo al consiglio di amministrazione, risponde a quest'ultimo delle esecuzioni delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'istituto.

7. Il comitato consultivo contribuisce alla definizione delle strategie operative dell'istituto. A tal fine esprime parere obbligatorio sul piano triennale e sui bilanci preventivi e consuntivi, nonchè sull'istituzione e soppressione di sedi ed uffici all'estero e parere facoltativo su tutte le altre questioni che il presidente, il consiglio direttivo e il direttore generale ritengono di sottoporgli. Il comitato è presieduto dal presidente dell'ICE ed è formato da non più di sedici componenti, tra i quali due esperti di alta qualificazione scientifica e professionale, un rappresentante delle regioni, i presidenti o loro delegati delle associazioni imprenditoriali più rappresentative dell'industria, commercio, artigianato, agricoltura credito ed assicurazioni, i presidenti e loro delegati delle federazioni delle categorie produttive maggiormente interessate all'esportazione, nonchè da un rappresentante dell'Unioncamere e dei consorzi per l'esportazione e degli enti fiere. Il comitato può articolare la propria attività per commissioni di lavoro, allo scopo di contribuire alla definizione degli indirizzi settoriali o di specifici progetti.

8. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal codice civile, ed è composto da due membri effettivi e due supplenti, iscritti all'albo dei revisori dei conti, e da un presidente di sezione in servizio alla Corte dei conti, che lo presiede. I revisori dei conti partecipano alle sedute del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Art. 6.

(Nomina e durata degli organi dell'ICE)

1. Il presidente dell'ICE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commer-

cio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I membri del consiglio di amministrazione e del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Tutti gli organi previsti dalla presente legge durano in carica cinque anni, e possono essere confermati una sola volta.

Art. 7.

(Statuto dell'ICE)

1. L'ICE è retto da uno statuto predisposto dal consiglio d'amministrazione dell'ente ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo statuto si informa ai seguenti principi:

a) l'ente è dotato della più ampia autonomia organizzativa, amministrativa, regolamentare, finanziaria, contabile ed operativa, i suoi atti non sono soggetti ad approvazione ministeriale ad eccezione di quelli espressamente indicati nella presente legge;

b) l'ente informa la sua attività ai principi di economicità e nei limiti di cui all'articolo 11;

c) l'ente opera sulla base di piani triennali di organizzazione e d'attività, redatti in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 1;

d) l'ente, nei rapporti con i terzi, agisce mediante atti e contratti di diritto privato;

e) il rapporto di lavoro del personale è regolato da contratti di lavoro di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;

f) gli organi dell'ente sono quelli indicati all'articolo 5;

g) i controlli propri della Corte dei conti sono esercitati dal magistrato presidente del collegio dei revisori.

3. I piani triennali di organizzazione ed attività formano oggetto di un accordo di programma stipulato con il Ministro del commercio con l'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 8.

(Attività dell'ICE)

1. L'ICE svolge le seguenti attività:

a) informazione: raccoglie le informazioni sull'andamento e le tendenze dei mercati, le elabora, le sistematizza e le diffonde tra gli operatori ed i soggetti pubblici interessati;

b) promozione: sviluppa, mediante specifiche azioni programmatiche, la promozione dei prodotti italiani e dell'immagine del prodotto *made in Italy* nel mondo e la loro commercializzazione, anche fornendo assistenza alle imprese estere interessate agli scambi con l'Italia;

c) assistenza e servizi: offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;

d) cooperazione industriale: promuove la cooperazione industriale e gli investimenti al fine di incrementare la presenza delle aziende italiane sui mercati esteri;

e) formazione manageriale: promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri, italiani e stranieri, destinati ad operare nel settore del commercio con l'estero e l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o

professionali pubbliche o private, italiane, comunitarie ed internazionali.

2. L'ICE svolge la propria attività, improntata a criteri di efficienza ed economicità, sulla base di programmi pluriennali concordati con il Ministro del commercio con l'estero.

3. Nei piani triennali di organizzazione ed attività, che formano oggetto dell'accordo di programma di cui all'articolo 9, deve essere indicato il progetto di razionalizzazione della sede centrale di Roma, nonchè degli uffici in Italia ed all'estero, da realizzarsi anche mediante la soppressione o l'accorpamento di quelli non indispensabili.

4. La creazione o la soppressione di sedi nazionali ed estere, previste nell'accordo di programma o nei suoi adeguamenti annuali, non è soggetta ad autorizzazione ministeriale.

Art. 9.

(Piani triennali di attività)

1. L'ICE elabora ogni tre anni un piano di organizzazione e di attività nel quale sono definiti:

a) il quadro degli obiettivi e dei mezzi per conseguirli, in termini di qualità dei servizi, di costi, di criteri di tariffazione;

b) l'attività di coordinamento delle azioni programmatiche;

c) le aree geografiche ed i settori merceologici prioritari per il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

d) la gamma dei servizi che meglio rispondono alle condizioni economiche ed alle recenti evoluzioni dei mercati internazionali;

e) il piano promozionale annuale e con proiezione triennale;

f) il progetto di organizzazione più funzionale per il conseguimento degli obiettivi assunti, in particolare per quel che riguarda l'articolazione della sede centrale di Roma,

delle sedi in Italia e delle sedi all'estero, che possono esprimersi anche nella forma di presidi temporanei e sperimentali;

- g) la politica del personale;
- h) il piano economico e finanziario, articolato per annualità.

2. I piani di cui al comma 1 sono elaborati dal direttore generale, sulla base di indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione e dalla consultazione delle categorie interessate, e sono deliberati dal consiglio di amministrazione stesso, previo parere del comitato consultivo.

3. I piani deliberati dal consiglio di amministrazione formano oggetto di un accordo di programma, stipulato dal Ministro del commercio con l'estero e dal presidente dell'ICE.

4. Nel piano sono indicate, tra l'altro:

a) l'entità del contributo fisso annuale necessario per la realizzazione del programma di attività ed il funzionamento dell'ICE;

b) la percentuale annuale di copertura dei costi di funzionamento, da realizzare attraverso la fatturazione dei servizi ICE agli operatori privati e pubblici come indicato all'articolo 11;

c) l'ammontare dell'assegnazione promozionale annua, pur se calcolata con l'automatismo indicato all'articolo 11, comma 1, lettera c).

5. L'ICE trasmette annualmente al Ministro del commercio estero, unitamente al bilancio consuntivo, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, ai costi sostenuti ed allo stato di attuazione dei programmi concordati.

Art. 10.

(Accordi di collaborazione)

1. Al fine di favorire il progetto di razionalizzazione delle sedi e degli uffici decen-

trati e di promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE può stipulare accordi organizzativi ed operativi con soggetti pubblici, quali le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti fieristici, e convenzioni con soggetti misti o privati, anche all'uopo costituiti, per lo svolgimento di specifiche attività. Può inoltre, previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, costituire società aventi finalità strettamente strumentali al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, con soggetti pubblici e privati, anche esteri.

2. Nel caso di partecipazione alla società di soci esteri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea è necessaria l'autorizzazione del Ministro per il commercio estero, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri.

Art. 11.

(Entrate dell'istituto)

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

a) le somme corrisposte dagli operatori economici pubblici e privati a titolo di parziale rimborso del costo dei servizi ricevuti. Tali somme devono contribuire a pagare i costi di funzionamento dell'ICE in una misura annualmente crescente, sino a raggiungere l'obiettivo massimo del 50 per cento. Le specifiche percentuali annuali verranno fissate nel piano triennale di cui all'articolo 9. Del raggiungimento dell'obiettivo annuale di copertura dei costi di finanziamento si tiene conto nella valutazione dell'attività dell'ICE, con riferimento ai trattamenti economici e alle carriere dei suoi dirigenti;

b) un contributo annuale fisso, a carico dello Stato, per le spese di funzionamento, a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, finalizzato alla realizzazione dei compiti istituzionali, per la parte eccedente le entrate di

cui alla lettera *a*). Detto contributo è trasferito all'istituto in un'unica soluzione ed in via anticipata all'inizio di ogni esercizio;

c) una assegnazione annuale, a carico del bilancio dello Stato, per la realizzazione dei programmi promozionali. Tale assegnazione è pari allo 0,4 per mille del valore medio dell'interscambio commerciale dell'Italia nel triennio precedente l'anno di riferimento, secondo le rilevazioni pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica allo scopo di poter meglio programmare l'attività promozionale;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. Il Ministro del commercio con l'estero approva il bilancio preventivo e consultivo dell'ente entro trenta giorni dal ricevimento. Il Ministro può richiedere chiarimenti per una sola volta. Decorsi trenta giorni dal ricevimento del bilancio o dei chiarimenti richiesti senza che sia intervenuto un motivato provvedimento di diniego d'approvazione il bilancio si intende approvato.

Art. 12.

(Rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro del personale è regolato da un contratto aziendale di diritto privato, stipulato dal presidente dell'ente e dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Il trattamento economico fa riferimento a quello previsto nei contratti collettivi di lavoro dei settori privati dell'industria e del commercio. Tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro sono devolute al giudice ordinario.

2. Previa valutazione degli specifici requisiti di professionalità e delle caratteristiche della sede estera di temporanea destinazione il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, determina il trattamento economico accessorio spettante al pro-

prio personale all'estero, tenuto anche conto del corrispondente trattamento goduto dai dipendenti del Ministero degli affari esteri fino alla qualifica di consigliere presso la rappresentanza diplomatica.

Art. 13.

(Controllo sulla gestione finanziaria)

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE viene esercitata dalla Corte dei conti mediante il magistrato che svolge le funzioni di presidente del collegio dei revisori.

Art. 14.

(Fiscalità)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività poste in essere dall'ICE nell'espletamento dei propri compiti istituzionali non costituiscono, ai fini dell'IVA, delle imposte dirette e di quelle sul patrimonio, attività commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile.

Art. 15.

(Rappresentanza)

1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge restano di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato per tutti gli stati e gradi di giudizio le controversie ad essa affidate ai sensi del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

Art. 16.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogati la legge 18 marzo 1989, n. 106, e il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600. All'atto della pubblicazione del decreto di approvazione del nuovo statuto dell'ICE sarà abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

2. La legge 16 marzo 1976, n. 71, resta in vigore sino all'esaurimento dei programmi finanziari a valere sullo stato di previsione della spesa per gli anni sino al 1995 compreso.

